

- **Oggetto:** [FLC CGIL] Comunicato su applicazione nuovi compensi orari previsti dal contratto
- **Data ricezione email:** 01/12/2023 14:02
- **Mittenti:** conoscnzanews@flcgil.it - Gest. doc. - Email: conoscnzanews@flcgil.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <naic87500a@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Conoscnzanews <conoscnzanews@flcgil.it>

## Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a Firmato da	File firmato	File segnato
powerphplist.png	SI		NO	NO

## Testo email



### **Comunicato FLC CGIL**

**Applicazione dei nuovi compensi orari previsti dal CCNL 2019-2021 sottoscritto per ora in via di ipotesi e in attesa di firma definitiva**

Con preghiera di pubblicazione all'albo sindacale

[Scarica il comunicato](#)

Circola un documento sull'applicazione del CCNL 2019-2021 che sostiene quanto segue:

- non sarebbe corretto sottoscrivere contratti di scuola prevedendo un compenso orario basato sugli importi vigenti attualmente per le attività svolte nei mesi di settembre/dicembre 2023 e prevedere un accantonamento per adeguare i compensi orari delle attività svolte nei mesi di gennaio/agosto 2024 ai nuovi importi contemplati dal CCNL sottoscritto il 14 luglio 2023 che a breve sarà firmato in via definitiva
- bisogna attenersi al CCNL vigente anche perché si deve rispettare il CCNI che regola il FMOF per l'anno scolastico 2023/2024 sottoscritto in via definitiva l'8 settembre 2023: sarebbe illegittimo presumere che vi saranno nuovi importi sulla base di un Contratto ancora inesistente, se si determina una nuova situazione con la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 allora si dovrà rimodulare il CCNI 2023/2024 citato
- non è previsto nessun incremento delle risorse del FMOF per cui la conseguenza dell'aumento dei compensi orari sarà la diminuzione delle attività aggiuntive
- una volta sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto, che si deve firmare entro novembre 2023, non si deve ritornare a contrattare sulla base del nuovo CCNL nel frattempo siglato in via definitiva.

**SONO AFFERMAZIONI TUTTE SCORRETTE E DA NON PRENDERE MINIMAMENTE IN CONSIDERAZIONE PERCHÉ...**

È imprescindibile considerare dinamicamente la situazione attuale dal momento che l'anno scolastico, dal punto di vista contrattuale, sarà scandito da due fasi: la prima antecedente la firma definitiva CCNL 2019-21 e la seconda successiva a quella firma. Ciò comporta che dopo la sottoscrizione definitiva, **necessariamente**, le attività aggiuntive dovranno essere pagate con i nuovi importi previsti dal nuovo contratto. Infatti il CCNL del 14 luglio 2023 dice espressamente: **i nuovi compensi orari decorrono dal 1 gennaio 2024.**

Nessuno nega che occorra attenersi al CCNL vigente al momento di avviare la trattativa di scuola applicando naturalmente il CCNI dell'8 settembre 2023 ma, per evitare di trovarsi in difficoltà

**NAIC87500A - A164FC3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008999 - 04/12/2023 - II.10 - E**  
successivamente, non si può non fare i conti con la situazione che si determinerà dal 1° gennaio 2024, quando, una volta sottoscritto il CCNL in via definitiva, i compensi saranno incrementati. Dunque, buon senso vuole che si accantoni una somma (il 10% è la nostra indicazione) per retribuire i compensi orari per le attività svolte dal primo gennaio 2024. Non è illegittimo presumere che vi saranno nuovi importi sulla base di un CCNL che ancora deve essere sottoscritto. È semplicemente misura cautelativa creare le condizioni per evitare un contenzioso che sarebbe inevitabile se si applicassero anche per i mesi del 2024 i vecchi compensi.

Non sarà necessario rimodulare il CCNI dell'8 settembre 2023. Il CCNI si adegua automaticamente al CCNL perché è gerarchicamente dipendente dal CCNL. È ben vero che non sono previsti incrementi del FMOF e che le attività dell'anno scolastico in corso dovranno subire delle rimodulazioni ma questo è dovuto al fatto che il Governo non ha voluto incrementare le risorse dedicate al FMOF e anzi il più delle volte le ha decurtate con vari improvvisi interventi autoritativi e invasivi delle prerogative contrattuali. **E il personale, che dal 2007 svolge attività aggiuntive sempre con gli stessi importi, non può farsi carico delle scelte del Governo che non si cura della qualità del servizio.** L'incremento dei compensi ha il pregio di difendere i lavoratori e di costringere la controparte a fare i conti con il danno all'azione scolastica determinato dal suo comportamento.

Non è necessario, una volta sottoscritto il Contratto d'Istituto, riaprire la contrattazione sulla base del nuovo CCNL nel frattempo sottoscritto. L'accantonamento del 10% serve proprio a questo: il Contratto di Scuola sottoscritto in questi giorni applicherà i nuovi compensi avvalendosi dell'accantonamento.

**Del resto non è vero che il Contratto d'Istituto deve chiudersi entro il 30 novembre: questa è una data ordinatoria ma non perentoria perché, se così non fosse, ne sarebbe lesa gravemente la libertà delle parti negoziali.**

[Scarica il comunicato](#)



Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: [scuola statale](#), [scuola non statale](#), [università e AFAM](#), [ricerca](#), [formazione professionale](#). Siamo anche presenti su [Facebook](#), [Instagram](#), [Twitter](#) e [YouTube](#).

#### AVVERTENZA

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.  
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su [Unsubscribe](#).  
Grazie

- [Informativa sulla privacy](#) -